

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI MODULI HARDWARE, SOFTWARE ED ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE PER ATTIVARE UNA PIATTAFORMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA RETE WIRED E WIRELESS E UNA SOLUZIONE PER CREARE UNA RETE WIRELESS DELL'ENTE.

Art. 1 Oggetto

La fornitura oggetto della presente procedura negoziata, consiste in moduli hardware, software ed attività di installazione necessarie ad attivare una piattaforma di controllo degli accessi alla rete sia wired che wireless e una soluzione per creare una rete wireless in grado di dare accesso, ai soli dispositivi abilitati, alle risorse interne della rete dell'ente. La soluzione dovrà essere di Extreme Networks in modo di garantire il massimo livello di integrazione e di riutilizzo degli apparati e del software già di proprietà dell'ente, secondo la descrizione, quantità e caratteristiche dettagliate nell'allegato tecnico e nei documenti di gara.

Art. 2 Importo e procedura di gara

L'acquisizione della fornitura avverrà mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs.50/2016 con l'utilizzo di R.D.O del Mercato Elettronico di CONSIP, e sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo di gara presunto è pari a € 77.000,00 oltre IVA.

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo del del quinto d'obbligo, è pari a € 92.400,00 (iva esclusa).

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, per i quali sussistano:

- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50
- l'abilitazione al bando del Mercato Elettronico di Consip "BENI" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio"
- il possesso del certificato di **Partner Extreme Networks di categoria almeno GOLD** in corso di validità;

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Art. 4 Criteri di aggiudicazione

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base dei seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione della Commissione giudicatrice che aggiudicherà la fornitura alla ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo di 100 punti derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica (massimo 70 punti) e all'offerta economica (massimo 30 punti).

Le offerte tecniche ed economiche saranno valutate secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA

La ditta dovrà presentare una relazione tecnica che descriva in modo dettagliato:

- i componenti hardware e software proposti con particolare attenzione ai:
 - requisiti hardware/software dei sistemi oggetto dell'offerta.
 - Eventuali requisiti/configurazioni che si dovranno attivare all'interno della rete dell'ente su piattaforme non oggetto della fornitura.
 - il dialogo tra i vari componenti coinvolti e l'architettura che si intende realizzare.
- le caratteristiche funzionali della soluzione
- la configurazione che si intende attivare con particolare riferimento ad eventuali modifiche operative sia per l'utente finale che per il personale del Servizio gestione e sviluppo delle tecnologie
- proposta di un piano di attività
- migliorie rispetto ai requisiti minimi sia in termini di funzionalità che di servizi aggiuntivi

OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO	70 così ripartito:
Descrizione	Punti	
Configurazione proposta e piano di attività	28	
Qualità del progetto complessivo	18	
Funzionalità ed architettura della soluzione proposta	12	
Migliorie sia tecniche che di servizio	12	

Non saranno valutate da parte della commissione le pagine eccedenti oltre le 50 massime consentite (fronte/retro compresa la copertina e l'indice), da redarre con carattere formato Arial 11 e interlinea 1,5. Eventuali tabelle o didascalie di immagini possono avere un formato e un'interlinea inferiore, purchè leggibile.

Alla valutazione dell'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 70.

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:

- per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

$\sum$ = sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla commissione, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

0 Assente- completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1 Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 nonché dalla delibera della stessa Autorità n. 1005 del 21/09/2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. "riparametrizzazione" (i totali dei punteggi assegnati alle offerte tecnica ed economica verranno riparametrati al punteggio massimo di riferimento).

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

Saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non abbia totalizzato almeno 25 punti sui 70 punti massimi applicabili, dopo la riparametrizzazione.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, il cui punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti, sarà valutata sulla base dell'importo complessivo indicato nell'offerta economica e nel dettaglio economico, costituito da:

OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO	30
-------------------	-------------------	----

- L'offerta economica dovrà essere formulata prevedendo un importo in ribasso rispetto all'importo a base di gara che ammonta complessivamente a € 77.000,00.
- All'offerta economica **dovrà essere allegato il dettaglio dei costi/quantità delle singole voci proposte che compongono l'offerta**, la cui somma dovrà corrispondere al valore complessivo dell'offerta fatta.

I punteggi relativi all'offerta economica saranno assegnati utilizzando la seguente formula (non lineare a proporzionalità inversa):

$$PE = P_{\text{Emax}} \times \frac{P_{\text{min}}}{P}$$

PE = Punteggio economico

P_{Emax} = massimo punteggio attribuibile

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i-esimo

P_{min} = prezzo più basso tra quelli in gara

P_x = prezzo da confrontare della ditta in esame che partecipa all'aggiudicazione

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si precisa fin d'ora che il calcolo dell'anomalia dell'offerta verrà effettuato dopo la riparametrazione

L'Amministrazione si riserva di:

- a. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- b. non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c. sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).

Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al ribasso di gara, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.

Art. 5 Cauzioni e garanzie richieste

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, per partecipare alla gara le Ditte interessate devono presentare la documentazione comprovante l'effettuato versamento di idonea garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione (firmata dal legale rappresentante e dal garante) a scelta dell'offerente, secondo quanto disposto dal comma 1 del richiamato articolo pari **al 2% del valore complessivo della base d'asta al netto di IVA.**

La cauzione è costituita ai sensi e nelle modalità previste dal comma 2 dell'art. 93 D. Lgs. N. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è costituita secondo le modalità di cui al successivo comma 3, nonché, ai sensi del comma 4, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, successivamente alla presentazione della cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. N. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

N.B.: in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la garanzia dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito.

La garanzia delle imprese non aggiudicatarie sarà svincolata tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia della ditta aggiudicataria verrà restituita all'atto della costituzione della garanzia definitiva.

Qualora la Ditta non mantenga l'offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione di garanzia definitiva, l'importo si intenderà devoluto alla Stazione Appaltante.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo **pari al 10%** del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, **la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000**. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R.

445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della **obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura e dei servizi in essa ricompresi da parte della impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo** che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento della fornitura per fatto

dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui L'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fornitura e dei servizi in essa ricompresi. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per la fornitura affidata.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento della fornitura aggiudicata e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 6 Subappalto

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e pertanto nell'offerta la ditta dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti.

La quota subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 105 comma 2. D. Leg.vo n. 50/2016.

La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall'art. 105 comma 2) del D.Leg.vo n. 50/2016.

Art. 7 Costi della sicurezza

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I., in quanto trattasi di mera fornitura comprendente residuali attività di natura intellettuale; non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Art. 8 Aumento o diminuzione della fornitura

E' facoltà dell'amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, richiederne l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art. 9 Penali

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità, laddove gli inadempimenti descritti non derivino da forza maggiore, salva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto di cui al successivo art.11:

- nei casi di ritardata consegna/installazione secondo le tempistiche dettagliate nell'allegato tecnico alla voce "Condizioni di fornitura", verrà applicata una penale pari all'1% del valore totale dell'aggiudicazione per ogni giorno solare maturato di ritardo; ove il ritardo dovesse superare i 30 gg solari l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto. Eventuali ritardi imputabili all'Ente, ne faranno decorrere i termini senza l'applicazione di alcuna penale;
- nei casi di ritardo nell'effettuazione del collaudo, sarà applicata una penale pari al 1% al giorno per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti nell'allegato tecnico .
- nei casi di risoluzione del contratto, tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti) a valere sulla polizza fideiussoria definitiva costituita a garanzia del corretto adempimento del contratto, come precisato all'art. 4 del presente Capitolato;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal responsabile del servizio Tecnologie e Sistemi Informativi e trasmesse via PEC.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto, via PEC nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 10 Corrispettivi, pagamenti e obblighi di tracciabilità

I corrispettivi sono quelli risultanti dagli atti di gara. La ditta potrà fatturare la fornitura solo ad avvenuto collaudo con esito positivo, sottoscritto dal responsabile tecnico del servizio Tecnologie e Sistemi Informativi e dal referente tecnico designato dall'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data di ricevimento fatture, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art.6 del D. Leg.vo 207/2010.

La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella Legge 136 del 2010 e successive modifiche.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile

Art 11 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c. le seguenti circostanze:

- cessione del contratto: la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica
- Inosservanza della disciplina del subappalto;
- ritardi di consegna e difformità dei prodotti richiesti, gravi inadempienze nello svolgimento del contratto;
- qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

Art. 12 Recesso

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizi potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 13 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 14 Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 15 - Stipula del contratto

All'aggiudicazione della presente gara, farà seguito stipula di regolare contratto nella forma prevista e stabilita da CONSIP per acquisti effettuati tramite MEPA.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

In sede di stipula contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva in favore della stazione appaltante di cui all'art.6 del presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Per l'impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune.

Articolo 16 Trattamento dei dati

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l'Ente esclusivamente per le finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto.

Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia.

L'appaltatore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 17 Rinvio

E' vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto

Art. 18 Controversie

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia, con espressa rinuncia di deferimento ad arbitri.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'affidamento della fornitura.

Art. 20- Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Dott.ssa Lorenza Benedetti.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Lorenza Benedetti)